



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo *6-bis*, introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e concernente il conflitto di interessi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e, in particolare, l’articolo 9, concernente le commissioni esaminatrici;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione;

VISTO, altresì, l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 3, stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al seguente principio: “e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

VISTO, inoltre, l’articolo *35-bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, al comma 1, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono, tra l’altro “a) ...fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, gli articoli 6 e 7 concernenti il conflitto d’interesse e l’obbligo di astensione del dipendente pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, con il quale la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata modificata in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 31 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale la SNA è autorizzata a bandire un concorso per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO l’articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al comma 1, lettera d) prevede che la SNA bandisce l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo “*una commissione di concorso articolata in sottocommissioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della SNA del 24 giugno 2020 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di *formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali*, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 50 del 30 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente della SNA n. 176 del 15 luglio 2020 recante proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso pubblico;

VISTO l’articolo 4 del bando di concorso pubblico sopra citato secondo cui, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l’articolazione della commissione

esaminatrice in sottocommissioni è disposta ai sensi dell'articolo 250, comma 1, lett. d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2020, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di *formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali*, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, articolata in sottocommissioni, denominate rispettivamente "Sottocommissione A" e "Sottocommissione B";

VISTE le note del 27 gennaio 2021 e dell'8 febbraio 2021 con le quali il dott. Giorgio Fiorino e l'avv. Marco Guardabassi comunicano le rispettive dimissioni dall'incarico di componente supplente e componente effettivo della commissione esaminatrice del richiamato concorso pubblico;

VISTA la nota del 15 settembre 2021 dell'avv. Massimo Massella Ducci Teri, con la quale comunica le proprie dimissioni dall'incarico di presidente della commissione esaminatrice del richiamato concorso pubblico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2022 di integrazione e sostituzione dei suddetti membri della commissione esaminatrice e, in particolare, le nomine del cons. Gianfranco D'Alessio a presidente della Commissione, del cons. Claudio Boccia a presidente supplente, del cons. Maria Contento a componente effettivo e del cons. Antonio Agostini a componente supplente;

VISTA la nota del 28 febbraio 2022, con la quale la prof.ssa Lilia Cavallari comunica le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della commissione esaminatrice del richiamato concorso pubblico;

CONSIDERATO che il bando di concorso sopra citato prevede per la prova orale l'accertamento nel candidato del possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e competenze in ordine all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini gestionali;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione del membro dimissionario e all'integrazione della suddetta commissione con la nomina di esperti idonei ad accertare il possesso delle sopra citate conoscenze e competenze;

CONSIDERATE le materie oggetto delle prove di esame previste dal bando di concorso;

VISTI i *curricula vitae* del dott. Luca Attias e del dott. Michele Melchionda, dai quali si evince l'esperienza idonea a rivestire l'incarico di commissari rispettivamente in qualità di commissario effettivo e commissario supplente in materia di tecnologie digitali e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini gestionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2021 con cui l'on. Prof. Renato Brunetta è nominato ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta, è conferito l'incarico di ministro per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Prof. Renato Brunetta;

TENUTO conto della necessità che gli interessati acquisiscano, ove necessaria, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico;

CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all'acquisizione, tra l'altro, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

(Integrazione e sostituzione componenti della commissione esaminatrice)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del mandato della commissione esaminatrice del concorso pubblico citato in premessa, è nominato membro effettivo il cons. Ottavio Ziino in sostituzione del componente effettivo dimissionario prof.ssa Lilia Cavallari.
2. Agli esperti, dott. Luca Attias e dott. Michele Melchionda, è conferito l'incarico di integrare la commissione durante le prove orali ai fini dell'accertamento del possesso nei candidati delle conoscenze e competenze in materia di tecnologie digitali e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini gestionali.

Articolo 2

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia ai DPCM 6 ottobre 2020 e 24 febbraio 2022 richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
On. Prof. Renato Brunetta